

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Notificazione del ricorso per Cassazione presso il procuratore cessato dall'incarico: nullità o inesistenza?

di Nicoletta Minafra

Cass. Sez. III., (ord.) 30 marzo 2015, n. 6427

[Scarica l'ordinanza](#)

Processo civile - Ricorso per cassazione - Notificazione presso il domicilio - Inesistenza della notificazione -

Il Procuratore cessato dall'incarico può essere nominato un altro procuratore ed eletto un diverso domicilio rispetto a quello indicato nell'atto

È nel provvedimento che si annota la Corte di cassazione, rilevando l'esistenza di un contrasto in appello, un nuovo domicilio e nominato un diverso domicilio, la dove sia stato eletto in

È per risolvere il contrasto giurisprudenziale da cui la Corte ritiene di dover rimettere la

È nella parte della giurisprudenza considerata inesistente e pertanto insanabile da notifica

È secondo l'altra parte della giurisprudenza in vigore (Cass. 27 maggio 2013, n. 13451, ivi, 2013, 2 e maggio 2013, n. 12478, ivi, 2013).

È più precisamente la Corte evidenzia che entrambi i suddetti orientamenti considerano la

Un vero contrasto, quindi, sorge rispetto alla necessità di stabilire se la revoca del mandato tra il procuratore cessato e l'ex cliente.

Il criterio distintivo cui subordinare l'applicabilità della sanzione della nullità o della inesistenza deve essere individuato in ordine alle relative conseguenze, si può dire secondo la Corte, piuttosto labile.

In dottrina si è soliti individuare i confini tra nullità e inesistenza della notificazione a soggetto diverso da quello corretto, che consiste in un legame con il destinatario, per l'atto è comunque idoneo a raggiungere il suo scopo.

Per contro, si verifica un'ipotesi di inesistenza qualora in seguito alla assoluta difformità della notificazione nella categoria giuridica applicabile, ed è insanabile in quanto non consente di